

Le avventure della responsabilità, fra civile e commerciale

Di Massimo Franzoni

Scaletta

Mondi differenti, sempre più lontani, vista la disciplina della concorrenza;

concorrenza sleale separata dal danno ingiusto.

Tra civile e commerciale artt. 2394, 2395 c.c.

La direttiva sul danno da prodotti apre nuovi orizzonti; la rc diventa uno strumento di controllo delle attività umane, addirittura un rimedio contro gli effetti di un contratto che resta efficace

2497, (preceduta dal Trib. Orvieto, 4 novembre 1987, in *Giur. it.*, 1987, I, 2, c. 501)

2486, la parte finale come danno punitivo.

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, **il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.**